



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6  
PRESSO GLOBOCONSUMATORI  
ALESSANDRIA  
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: SETRAGNO MARIO

Depositata Sentenza Numero: 552/2021

in data : 27/10/2021

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

*Resistente Principale*

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 27/10/2021

IL CANCELLIERE





N. 550/21 SENT.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria, Dr. Mario Setragno, all'udienza del  
18.10.2021, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dandone lettura del dispositivo in udienza, nella causa di opposizione ex art.  
22 della L.689/81 promossa da:

residente ad Oviglio,

- ricorrente -

contro

**Provincia di Alessandria**

- resistente -

per l'annullamento del P.V. di contestazione elevato in data  
7.03.2020 dalla Polizia Provinciale di Alessandria.

\*

Parte ricorrente ha precisato le conclusioni per l'annullamento del verbale  
impugnato. Parte resistente ha precisato le conclusioni per il rigetto del  
ricorso.

La presente sentenza è redatta alla luce dei principi introdotti con Legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha previsto che la motivazione del provvedimento debba limitarsi ad una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, e non è più necessario riassumere lo svolgimento del processo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda svolta in ricorso è fondata e va accolta per i seguenti motivi.

Lamenta il ricorrente che il verbale impugnato, elevato per violazione dell'articolo 142, del Codice della strada sarebbe nullo, fra l'altro, in quanto l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento non risulterebbe essere stata omologata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico bensì, al più, soltanto eventualmente approvata con Determina Dirigenziale emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero un mero atto prodromico di verifica di utilità.

In ordine alla sollevata questione dell'omologazione/taratura dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità, parte resistente ha prodotto il Decreto di approvazione emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre alla certificazione di taratura, rilasciata da accreditato laboratorio, valida per il periodo in cui è stato eseguito il controllo. Risulta acquisito agli atti di causa, altresì, il verbale delle operazioni di verifica della funzionalità dello strumento.

Relativamente alla distinzione fra approvazione ed omologazione dell'attrezzatura impiegata nel controllo, ed alla eventuale insufficienza della prima, il dibattito dottrinale è vivace ed attuale, e il panorama giurisprudenziale certamente non univoco.

A chiarire la situazione non pare poi sufficiente il Parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella persona del Direttore Generale Dott. Ing. Giovanni Lanati, pubblicato sul sito del MIT in data 11/11/2020, secondo cui le procedure di omologazione e di approvazione di tutti i dispositivi e i sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale (autovelox, telecamere Ztl, photored, ecc.) sarebbero "equivalenti" e basterebbe, dunque, la sola procedura di approvazione per validare l'efficacia dei dispositivi ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali.

Di segno contrario, infatti, sono intervenute plurime pronunce di Giudici di Pace, fra le quali le più note quelle del GdiP di Milano n. 6169 del 10.12.20 e quella del GdiP di Treviso del 12.04.21.

Secondo l'orientamento di questi giudici, infatti, la Determina dirigenziale non sarebbe certamente equiparabile al Decreto Ministeriale di omologazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quest'ultimo soltanto idoneo a consentire la determinazione della velocità mediante apparecchiature in uso alle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 142 C.d.S.

Nel caso che occupa, peraltro, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento del Tribunale di Alessandria, ed in particolare dalla più recente pronuncia dell'8.10.2020 (Est. Dr. Moltrasio), la quale ha precisato che l'articolo 45 del Codice della strada prevede l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle apparecchiature e degli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico. Detta norma rinvia al Regolamento, per gli aspetti esclusivamente tecnici relativi alla fabbricazione, costruzione e utilizzo di materiali, le modalità di omologazione od approvazione. Con riferimento specifico alle apparecchiature ed altri mezzi di accertamento impiegati per il rilevamento

della velocità, il Regolamento, all'articolo 345, prescrive che le singole apparecchiature debbano essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

La richiamata sentenza precisa che la norma "si riferisce, appunto alle singole apparecchiature utilizzate in concreto per la rilevazione della velocità e, pertanto, non devono essere sottoposte all'omologazione bensì all'approvazione. I due aspetti differiscono nel lessico comune, ed il regolamento lo specifica, per le finalità proprie in materia di circolazione stradale, all'articolo 192, dove viene dato conto delle modalità procedurali che debbono essere seguite per l'omologazione e per l'approvazione, con la precisazione che, si dovrà dar corso all'omologazione in tutti i casi in cui sia necessario attestare che il prodotto di un apparecchio risponde alle caratteristiche richieste dal regolamento, mentre, sarà sufficiente l'approvazione del prototipo, allorché il regolamento non indichi le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. L'alternatività, in concreto, tra omologazione ed approvazione è, poi, confermata dall'articolo 201 CdS, laddove al comma 1 quater prescrive come non necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento della violazione (tra cui il superamento dei limiti di velocità) avvenga mediante dispositivi o apparecchiature omologati ovvero approvati per il funzionamento in automatico. L'interpretazione sistematica della normativa dianzi richiamata, porta a ritenere che in tema di utilizzo di apparecchiature e strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli, sia necessaria, in via alternativa, l'omologazione o l'approvazione, con la particolarità che in presenza dell'omologazione, le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, mentre in caso di approvazione sarà necessaria la presenza in sito di personale di polizia che attesti l'avvenuto

*superamento dei limiti di velocità".*

Nel caso che occupa, risulta incontestata l'assenza degli Operatori di polizia, al momento del controllo e, di conseguenza la insufficienza della mera approvazione dell'apparecchiatura utilizzata.

Per detti motivi, l'attività di accertamento non può ritenersi esperita nei modi di legge e conseguentemente il verbale impugnato dev'essere annullato.

Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.

In considerazione della particolare complessità della materia e del non univoco indirizzo giurisprudenziale sulla questione giuridica esaminata, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

**PQM**

Il Giudice di pace di Alessandria, visto l'art. 23 della L.689/81, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da [redacted] avverso il P.V. di contestazione [redacted] elevato in data 7.03.2020 dalla Polizia Provinciale di Alessandria, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Alessandria, 18.10.2021

Il Giudice di Pace  
Dr. Mario Setragno

Depositato in cancelleria oggi  
Alessandria li .....27.....O.T.T. 2021

**IL FUNZIONARIO**  
D.ssa Emanuela Santamaria